

Copia



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. **55**

OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **maggio** alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
LAMASTRA Giuseppe Domenico - Vice Sindaco	Giust.
BIONAZ Deborah - Assessore	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Sì
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 14.04.2011, ed in particolare l’art. 21 (Competenze della Giunta Comunale), comma 2, lett. g) che stabilisce le competenze in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;
- la nota di aggiornamento al D.U.P.S. ulteriormente semplificato 2022/2024 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 3 marzo 2022, esecutiva in data 4 marzo 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 03/03/2022, esecutiva per decorrenza di termini, recante “Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della l.r. 7/12/1998 n. 54 ed art 169 D. Lgs. 267/2000”;

Premesso che:

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
 - l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 che stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

Visto il regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/06/2021 con cui erano state approvate le tariffe TARI 2021;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all’art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione di rifiuto urbano, speciale, pericoloso;

Considerato che nella nuova definizione di rifiuti urbani rientrano “*i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies*” che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

Visto il comma 5-quinquies dell’articolo 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2022 che testualmente recita: «*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in*

deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;

Tenuto conto che il comma 11 dell'articolo 43 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevedendo che: *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile».*

Visto l'art. 1, comma 652, terzo periodo della Legge n. 147/2013 che ha previsto che *«Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1».*

Tenuto conto che, non essendo ad oggi intervenuta nessuna disposizione di modifica del sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA, la determinazione delle stesse deve avvenire sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 29 del 9 maggio 2022 avente ad oggetto *“Approvazione come ente territorialmente competente del Piano Economico Finanziario finale del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 - anno 2022, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" di cui alla deliberazione arera 363/2021/r/rif per gli ambiti tariffari appartenenti all'unité Grand-Paradis”;*

Visto il prospetto del metodo normalizzato TARI predisposto dal Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, allegato alla presente deliberazione, con il quale sono state determinate le tariffe TARI 2022 sulla base criteri stabiliti del DPR 27 aprile 1999, n. 158 nel quale vengono riportati i costi fissi e variabili complessivi da coprire con la tariffa, i coefficienti ka, kb, kc e kd nonché i coefficienti per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998;

Dato atto che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del TUEL, come dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l'art. 49bis comma 2 della l.r. n. 54/1998;

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'approvazione del PEF da parte della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis con deliberazione n. 29 del 9 maggio 2022 in qualità di ente territorialmente competente;
2. di approvare il metodo normalizzato e le tariffe TARI per l'anno 2022 che si allegano alla presente;
3. di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate nell'atto di approvazione della lista di carico;
4. di dare atto che l'importo complessivo del gettito stimato della TARI per l'anno 2022 è pari ad euro 563.717,76;
5. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Entrate Locali dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis;
7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco Giuseppe)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 01/06/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 01/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco Giuseppe)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cogne, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco Giuseppe)
